



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.4.1/2021

ORDINANZA N. 9 / 2021

Oggetto: ISTITUZIONE PERMANENTE DI DIVIETO DI SOSTA 0-24 SU UN TRATTO DI VIA ZANELLA DAL CIVICO 4 PER 50 MT

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- l'intersezione tra le vie Zanella e S.Antonio rappresenta un punto nevralgico in ordine al notevole traffico veicolare che interessa le due arterie rispettivamente strada provinciale e strada comunale di collegamento;
- le dimensioni piuttosto ristrette di via Zanella rappresentano una condizione di limite per il regolare deflusso dei veicoli;
- via Zanella è a senso unico ed è stretta pertanto per il defluire del traffico è necessario che la carreggiata sia libera da eventuali veicoli in sosta;

CONSIDERATO che è opportuno favorire il flusso dei veicoli in transito su via Zanella in direzione est e anche l'uscita dei mezzi da corti private senza ostruire la visibilità;

ATTESO che su un'area posta lungo un tratto iniziale di via Zanella nelle vicinanze dell'immissione dei veicoli sulla via stessa dalla SP. 349 del Costo, e precisamente dal civico 4 per circa 50 mt, sostano spesso dei veicoli;

VERIFICATO che la presenza di veicoli in sosta nell'area sopra identificata arreca limitazioni alla viabilità dei veicoli in transito e alla visibilità rendendo difficoltosa l'immissione dei mezzi in uscita da corti private e il transito di mezzi di servizio;

RISCONTRATO, pertanto, che la sosta di mezzi nel sito di cui sopra, ostacola il normale transito veicolare e può essere causa di eventuali incidenti;

VALUTATA la necessità di installare in modo permanente il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata per tutelare l'utenza della strada;

DATO ATTO che non vi sono motivi ostativi alla istituzione della regolamentazione in parola;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2020 del 30/12/2020 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE PERMANENTE DI DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA su un tratto di via Zanella e precisamente dal civico 4 per 50 MT;

DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Consorzio di Polizia Locale Nord Est di Thiene (VI);
- Albo pretorio comunale,

Che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica; L'Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione della relativa segnaletica stradale;

L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene è incaricato del controllo della presente ordinanza;

I segnali di prescrizione (art. 104 D.P.R. n. 495/92) dovranno riportare, nel retro, gli estremi dell'Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 20/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FABRIS RICCARDO

(Documento firmato digitalmente)